

Codice A1813C

D.D. 10 maggio 2024, n. 999

"Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nell'area a destinazione produttiva del rio Rigolfo nel tratto a valle della ferrovia - LOTTO 2" in Comune di Trofarello (TO). Autorizzazione idraulica (AI 34/2024) ai sensi del R.D. 523/1904 e s.m.i. e Concessione demaniale (TO/CO/6836) ai sensi della L.R. 12/2004 e s.m.i. e del D.P.G.R. 10/R/2022 per la realizzazione di un nuovo scatolare lungo il Rio Rigolfo s



ATTO DD 999/A1813C/2024

DEL 10/05/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino

OGGETTO: "Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nell'area a destinazione produttiva del rio Rigolfo nel tratto a valle della ferrovia – LOTTO 2" in Comune di Trofarello (TO).

Autorizzazione idraulica (AI 34/2024) ai sensi del R.D. 523/1904 e s.m.i. e Concessione demaniale (TO/CO/6836) ai sensi della L.R. 12/2004 e s.m.i. e del D.P.G.R. 10/R/2022 per la realizzazione di un nuovo scatolare lungo il Rio Rigolfo sotto il sedime stradale di Via Mattei/Strada Rigolfo.

Richiedente: Comune di Trofarello.

In data 29/03/2024 con nota prot. n. 3968 (pervenuta in data 29/03/2024 prot. n. 16335) il Comune di Trofarello, in qualità di Amministrazione procedente, ha indetto la conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 comma 2 e 14 bis della L. 241/90 al fine di acquisire i pareri e le autorizzazioni in merito al progetto di fattibilità tecnico economica in via definitiva denominato "Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nell'area a destinazione produttiva del rio Rigolfo nel tratto a valle della ferrovia – LOTTO II", in Comune di Trofarello.

L'intervento in progetto consiste nella realizzazione di un nuovo scatolare lungo il Rio Rigolfo al di sotto del sedime stradale di Via Mattei/Strada Rigolfo da affiancare allo scatolare già esistente, finalizzato alla mitigazione delle condizioni di rischio idraulico legato alla dinamica del Rio Rigolfo. L'intervento è propedeutico ad un progetto relativo a un tratto del corso d'acqua esteso complessivamente circa 400 m.

Con nota prot. 19096 del 15/05/2024 il settore scrivente ha richiesto chiarimenti in merito ad alcuni aspetti idraulici e l'integrazione delle rappresentazioni grafiche.

Con propria nota prot. n. 5263 del 30/05/2024 (protocollo regionale n. 21721 del 02/05/2024) il

Comune di Trofarello ha trasmesso le integrazioni richieste ritenute esaustive.

Nel dettaglio, il nuovo tratto di canale in progetto della lunghezza di 140 m, tra i nodi 48b e 50, sarà costituito da elementi prefabbricati in cemento armato di dimensioni 4,00 m di larghezza e 1,60 m di altezza, posti parallelamente ad una distanza di 0,50 m dallo scatolare esistente (dimensioni 2,00 x 1,50 m). Il manufatto sarà messo in posa su di un magrone di sottofondazione dello spessore di 10 cm e una soletta di fondazione in cemento armato di 20 cm di spessore. È prevista la realizzazione di un manufatto di calcestruzzo prefabbricato di raccordo con il tratto intubato esistente a valle per una lunghezza di 10 m. L'innesto provvisorio nello scatolare in progetto sarà costituito da una tubazione in cemento armato di 800 mm di diametro. Sulla soletta superiore dello scatolare sono previste griglie con interasse di circa 20 m e pozzetti di ispezione con interasse di circa 40 m. È inoltre prevista l'installazione di un sistema di misurazione da remoto delle portate e del livello idrico.

All'istanza sono allegati gli atti progettuali di fattibilità tecnico-economica redatti dall'Ing. Cosimo Vinci, come modificati e integrati con nota prot. n. 21721 in data 02/05/2024; in particolare, ai fini del rilascio dell'autorizzazione idraulica:

- Relazione illustrativa;
- Relazione geologica;
- Relazione idraulica;
- Corografia;
- Planimetria con indicazione dello stato attuale;
- Planimetria con indicazione dello stato di progetto;
- Profilo longitudinale Rio Rigolfo;
- Sezioni di rilievo e progetto.

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 28/03/2024 il Comune di Trofarello ha approvato l'aggiornamento del progetto di fattibilità tecnico economica in esame precedentemente approvato con D.G.C. n. 20 del 10/02/2022.

Esaminati pertanto gli atti progettuali, l'esecuzione degli interventi sopra descritti è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Considerato l'esito favorevole dell'istruttoria è possibile rilasciare la Concessione demaniale TO/CO/6836 per la realizzazione di un nuovo scatolare lungo il Rio Rigolfo sotto il sedime stradale di Via Mattei/Strada Rigolfo (560 mq destinato a strada comunale); la concessione è rilasciata per anni 30 (trenta) fino al 31/12/2054 e comporta il pagamento del canone annuo pari a € 330,00 (come disposto dalla Tabella Canoni approvata con D.D. n. 3484 del 24/11/2021, come rettificata dalla D.D. n. 3928 del 28/12/2021) sulla base dello schema disciplinare, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata.

Ai sensi dell'art. 12 del Regolamento il richiedente dovrà provvedere a firmare digitalmente il disciplinare della concessione entro 30 giorni dalla richiesta, e comunque entro la data di inizio dei lavori, pena la cessazione della concessione ai sensi dell'art.17, comma 1, lettera c) del Regolamento.

La richiesta di cui all'articolo 12 del Regolamento avviene a seguito del ricevimento del provvedimento conclusivo della conferenza di servizi.

Dato atto che il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio delle concessioni demaniali in questione è avvenuto nei termini di legge.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il R.D. n. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- vista la D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001 recante l'individuazione dei Settori regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- vista la L.R. n. 12/2004 "Disposizioni collegate alla Legge Finanziaria per l'anno 2004" e Regolamento regionale approvato con DPGR n. 10/R in data 16/12/2022 recante "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (legge regionale 18 marzo 2004, n. 12). Abrogazione del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 14";
- viste la L.R. n. 37/2006, la D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e la D.G.R. n. 75-2074 del 17/05/2011, recanti disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere ed interventi sugli ambienti acquatici;
- visto l'art. 17 "Attribuzioni dei dirigenti" della LR n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- visto il Decreto Legislativo n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi";
- visto il Regolamento Regionale di contabilità n. 9 del 16/07/2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001. n. 18/R.", aggiornato alle modifiche del 21/12/2023 n. 11/R "Modifiche al regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9/R (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale);
- visto il D.lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- vista la L.R. n. 9 del 26/03/2024 "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026";
- vista la D.G.R. n. 5-8361 del 27 marzo 2024.;

determina

- di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904, il Comune di Trofarello ad eseguire gli interventi previsti, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed

illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione agli interventi progettati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. siano eseguiti i calcoli di verifica della stabilità delle opere in cemento armato previste in progetto nei riguardi di tutti i carichi di progetto ai sensi delle Norme Tecniche per le costruzioni vigenti (D.M. 17/01/2018);
3. le sponde e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
4. il materiale demaniale proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi;
5. durante l'esecuzione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
6. le sponde e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
7. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente alla sicurezza idraulica del cantiere, svincolando il Settore scrivente da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;
8. la presente autorizzazione ha validità di mesi 24 (ventiquattro) dalla data del provvedimento conclusivo della Conferenza di Servizi e pertanto gli interventi in argomento dovranno essere completati, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potessero avere luogo nei termini previsti;
9. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità di questo Settore in ordine alla stabilità dei manufatti in progetto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamento o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione;
10. il soggetto richiedente dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti in progetto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
11. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
12. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà questo Settore ed i suoi funzionari sollevati e indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

13. il soggetto richiedente dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale – Città Metropolitana di Torino l'inizio dei lavori nonché il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori ad avvenuta ultimazione, il richiedente dovrà inviare altresì dichiarazione del D.L. attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- di concedere al Comune di Trofarello (Codice Fiscale/Partita 01733310013) l'occupazione di area demaniale per la realizzazione di un nuovo scatolare lungo il Rio Rigolfo sotto il sedime stradale di Via Mattei/Strada Rigolfo (di cui al Disciplinare allegato TO/CO/6836), nel Comune di Trofarello, come individuata negli elaborati tecnici esaminati in conferenza di servizi e successivamente integrati;
 - di richiedere il canone e la firma del disciplinare di concessione secondo quanto stabilito dall'art.12 del Regolamento a seguito della trasmissione da parte del Comune di Trofarello del provvedimento conclusivo della Conferenza;
 - di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
 - di stabilire:
 - a. la decorrenza delle concessioni dalla data del provvedimento finale rilasciato dalla conferenza;
 - b. che l'utilizzo dei beni demaniali ha inizio solo dopo l'assolvimento degli adempimenti previsti dall'art. 12 del Regolamento;
 - c. che la richiesta di cui all'articolo 12 avviene a seguito del ricevimento del provvedimento conclusivo della conferenza di servizi;
 - d. che, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento, la mancata firma del disciplinare o del versamento del canone entro i termini di cui all'art. 12 comportano la cessazione della concessione;
 - e. la durata della concessione in anni 30 subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;
 - f. che il rateo del canone annuo della concessione TO/CO/6836 sarà calcolato dalla data del provvedimento conclusivo della conferenza di servizi e verrà incassato sull'accertamento n. 363/2024 del Capitolo 30555 del bilancio gestionale 2023-2025, annualità 2024 (Codice n. 128705);
 - g. che il canone annuo, fissato in € 330,00 è soggetto a rivalutazione periodica secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti, è dovuto per anno solare ed è versato anticipatamente, nel periodo compreso fra il 1° gennaio e il 28 febbraio dell'anno in corso;
 - h. ai sensi dell'art. 11, comma 4 del Regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 16/12/2022, n. 10/R, l'esonero dal pagamento della cauzione per la concessione.

Con il presente provvedimento sono autorizzati l'ingresso in alveo e l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione degli interventi di che trattasi.

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori in oggetto dovrà attenersi a quanto previsto dalla LR 37/2006 e dalla D.G.R. n. 75-2074 del 17/05/2011, in merito alla compatibilità delle lavorazioni con gli ambienti acquatici e a quanto prescritto nel parere della Città Metropolitana di Torino – Servizio Tutela della Fauna e della Flora.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

I funzionari istruttori:
Ing. Alessandro CESETTI
Dott.sa Geol. Barbara CORAGLIA
Dott.sa Antonella CARRER

IL DIRIGENTE (A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana
di Torino)
Firmato digitalmente da Bruno Ifrigerio

Allegato

REGIONE PIEMONTE

Codice Fiscale 80087670016

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale Città Metropolitana di Torino

Pratica **TOCO6836** - Disciplinare di concessione demaniale

Rep. n° del .

Schema di Disciplinare di concessione demaniale (TO/CO/6836) ai sensi della L.R. 12/2004 e s.m.i. e del D.P.G.R. 10/R/2022 per la realizzazione di un nuovo scatolare lungo il Rio Rigolfo sotto il sedime stradale di Via Mattei/Strada Rigolfo. - nel comune di Trofarello, nella persona di Stefano Napoletano in qualità di Sindaco, delegato alla firma.

Art. 1- Oggetto del disciplinare.

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinata la Concessione demaniale (TO/CO/6836) ai sensi della L.R. 12/2004 e s.m.i. e del D.P.G.R. 10/R/2022 per la realizzazione di un nuovo scatolare lungo il Rio Rigolfo sotto il sedime stradale di Via Mattei/Strada Rigolfo – nel comune di Trofarello. La concessione è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione.

Art. 2 - Prescrizioni tecniche per l'esecuzione delle opere.

L'esecuzione delle opere oggetto della concessione e la loro successiva gestione e manutenzione dovrà avvenire nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni, contenute nella Determinazione Dirigenziale del Settore Tecnico Regionale Città Metropolitana di Torino N. del .

Art. 3 - Durata della concessione.

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario per **anni trenta** e pertanto con scadenza al **31/12/2054**. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere, anche parzialmente, la concessione in

qualunque momento con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità.

Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.

E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente dai sei mesi ai tre mesi prima della scadenza. Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata presentata domanda di rinnovo il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all'occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione pregressa sino all'avvenuta regolarizzazione del titolo stesso l'indennizzo che è stabilito dall'Amministrazione regionale sulla base della normativa vigente.

Art. 4 - Obblighi del concessionario

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale.

Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante l'uso della concessione medesima.

E' fatto divieto al concessionario di subaffittare o cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro disposti ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento regionale. E' fatto altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate

dall'Amministrazione concedente.

Al termine della concessione, nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario ha l'obbligo di rilasciare l'area e provvedere a sua cura e spese alla rimozione dei manufatti e al

ripristino dello stato dei luoghi, fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, dei manufatti presenti la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

Art. 5 - Canone.

Il concessionario corrisponde alla Regione Piemonte di anno in anno il canone di concessione, determinato sulla base della normativa regionale vigente e soggetto alle variazioni conseguenti a modifiche legislative e regolamentari. Il canone è stabilito, ad oggi, nella misura di **€. 330.00**; Il mancato pagamento del canone nei termini richiesti, ferma restando la potestà dell'Amministrazione regionale di dichiarare la decadenza della concessione, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino allo spirare del 31° giorno. Per ritardi superiori a 30 gg. Si applicano gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal 31° giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e sino alla data di avvenuto versamento.

Art. 6 - Deposito cauzionale

Il concessionario, ai sensi dell'Art. 11, comma 4 del regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 16.12.2022, n. 10/R, è esonerato dal pagamento della cauzione.

Art. 7 - Spese per la concessione

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art. 8 - Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del Regolamento regionale.

Art. 9 - Elezione di domicilio e norme finali.

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio presso la sede legale della Comune di Trofarello. Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo per l'Amministrazione regionale solo dopo l'esecutività a norma di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Torino li,

IL SINDACO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott. Ing. Bruno Ifrigerio

Firmato digitalmente (*)

Firmato digitalmente (*)

(*) Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 20, comma 1 bis, del d.lgs. 82/2005.